N. C.P. 2/2020 Sovraindebitamenti

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 2/2020 C.P. di [redacted], anche in qualità di titolare della omonima azienda agricola familiare e di [redacted], quale collaboratrice della suddetta azienda agricola con gestore della Crisi nominato dall'OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott. Andrea Galletti

esaminati gli atti,

osserva quanto segue.

La parte ricorrente ha proposto un accordo di composizione della crisi che prevede in sintesi:

A) Versamento immediato da parte dei ricorrenti in favore della procedura all'atto di omologazione dell'accordo di Euro 15.000,00, come fondo spese (da utilizzarsi su autorizzazione dell'OCC anche per promuovere la vendita);

B) Versamento periodico annuale da parte dei ricorrenti in favore della procedura alla fine di ogni anno (a partire dalla fine del mese di dicembre del 2020 e per tutta la durata del piano) di ulteriori Euro 30.000 derivanti dagli utili della attività agricola garantiti dalla continuità aziendale (da utilizzarsi su autorizzazione dell'OCC anche per promuovere la vendita);

C) Pagamento integrale (100%):

- creditori in prededuzione (spese di procedura, spese tecniche e legali);

- creditore ipotecario, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., in ragione al credito assistito da privilegio ipotecario quantificato in Euro 1.426.262,24;

La somma come già detto comprende già il calcolo degli interessi corrispettivi al tasso contrattuale sino al 31.12.2020 come meglio specificato nella proposta;

- creditori privilegiati e debiti fiscali e tributari (professionisti, Agenzia delle Entrate e Comune di Portoferraio) compresi debiti fiscali già rateizzati e quelli in scadenza;

- spese di pubblicità, provvigioni, tasse e imposte e spese connesse alla vendita necessarie per promuovere e conseguire la vendita dell'azienda e del compendio immobiliare;

- creditori legati alla ordinaria gestione aziendale (ad esempio: fornitori, lavoratori, compensi dei componenti della azienda agricola, cambiali agrarie, tasse, imposte e tributi in scadenza);

D) Pagamento parziale nella misura del 17% dei crediti chirografari:

- Siena NPL 2018 S.p.a. per Euro 752.462,52 (con riserva di verifica per interessi, mora e compensi di estinzione);

- Banca MPS S.p.a., compreso credito ex Consumit S.p.a. per Euro 69.103,16 (di cui Euro 46.490,02 per spese legali sub iudice);

- MPS Capital Services S.p.a. per Euro 398.509,34 (con riserva di verifica per interessi, mora e compensi di estinzione). In sede di riparto inoltre verranno riconosciuti ai creditori che ne facciano domanda gli interessi al tasso legale dalla data della omologa del piano sino alla data della vendita in relazione ai crediti che ne abbiano diritto e in relazione al rispettivo grado di prelazione (per questa voce di debito e per eventuali rettifiche sul calcolo degli interessi, per cautela, viene prevista la somma forfettaria di Euro 15.000).

Adempiuto il piano nelle percentuali di cui sopra, eventuali maggiori incassi derivanti della vendita, da crediti incerti o condizionati, da eventuali sopravvenienze attive o da utili aziendali rimarranno a favore dei ricorrenti.

Non saranno oggetto di vendita i tre mobili registrati (veicoli), privi di valore commerciale (avendo tutti più di 10 anni) e da considerarsi beni personali, che rimarranno in proprietà dei coniugi Farkas.

Le somme necessarie ad adempiere a quanto proposto saranno ottenute dalla vendita dell'azienda che avverrà, in seguito alle integrazioni della proposta, da parte del Gestore della Crisi dott. Andrea galletti secondo le seguenti modalità:

I) *per il termine di un anno dalla data di omologazione dell'accordo di composizione della crisi, l'azienda sarà messa in vendita dal Gestore della Crisi, prima rivolgendo l'offerta ad aziende operanti nello stesso settore della produzione del vino e ad imprenditori agricoli (in primis quelli indicati dai ricorrenti) e successivamente con pubblicità tramite agenzie immobiliari che verranno da lui individuate (interpellando anche le due agenzie selezionate dai ricorrenti: Knight-Frank e Romolini-Christies), senza vincolo di esclusiva, al prezzo di € 3.000.000,00 (prezzo di mercato fornito dalle stime agli atti ed indicata dalle agenzie immobiliari già interpellate dai ricorrenti) con la facoltà di accettare il minor prezzo di € 2.600.000,00. Un prezzo minore potrà essere accettato, purché consenta l'integrale pagamento di quanto indicato nell'accordo, solo con il consenso espresso dei ricorrenti;*

II) *nel corso del secondo anno (2021) il tentativo di vendita avverrà con le medesime modalità anche se il prezzo sarà ridotto ad € 2.500.000,00 con facoltà di accettare proposte pari o superiori ad € 2.200.000. Un prezzo minore potrà essere accettato, purché consenta*

l'integrale pagamento di quanto indicato nell'accordo, solo con il consenso espresso dei ricorrenti;

III) *nel corso del terzo anno (2022) il tentativo di vendita avverrà con le medesime modalità anche se il prezzo sarà ridotto ad € 2.100.000,00 con facoltà di accettare proposte pari o superiori ad € 2.000.000. Un prezzo minore potrà essere accettato, purché consenta l'integrale pagamento di quanto indicato nell'accordo, solo con il consenso espresso dei ricorrenti;*

IV) *Trascorsi tre anni dalla omologa (2023), l'azienda sarà posta in vendita al prezzo base di € 2.000.000,00. La vendita si svolgerà mediante vendita telematica asincrona che sarà svolta dal Gestore della Crisi, o da altro soggetto da lui incaricato; o da altro organo della procedura; senza possibilità di offrire una somma inferiore al prezzo base. Il tutto previa risoluzione dei contratti in essere con le agenzie immobiliari e invito ad eventuali soggetti interessati (che in precedenza hanno manifestato l'interesse all'acquisto ad un prezzo non congruo) a partecipare alla detta vendita asincrona.*

V) *) Nel caso di mancata vendita, all'inizio dell'ultimo anno di durata della procedura (2024), il Gestore della Crisi (o altro organo della procedura) ogni quattro mesi metterà in vendita l'azienda mediante vendita telematica asincrona ad un prezzo ribassato del 10% rispetto al precedente esperimento di vendita e ciò sino alla vendita della azienda. Qualora il ribasso del prezzo andasse a diminuire la percentuale del 17% promessa nel piano ai creditori chirografari il Gestore della Crisi provvederà ad avvisare i medesimi creditori chirografari ed a ottenerne l'assenso degli stessi a procedere comunque alla vendita, indicando loro la nuova percentuale di soddisfazione del credito.*

Il Gestore della crisi terrà conto delle spese per la provvigione spettante al mediatore (nel caso di vendita mediante agenzia immobiliare, preventivabili in circa il 3%) e delle eventuali spese di pubblicità (preventivabili in circa Euro 5.000) e di vendita nel caso di vendita mediante procedura telematica.

I ricorrenti, in accordo con il Gestore della Crisi, potranno a loro volta promuovere la vendita in via autonoma presso loro contatti diretti, rivolgendo, a questi ultimi, offerte di vendita secondo le modalità previste nel piano. In tale caso i ricorrenti provvederanno a relazionare periodicamente il dott. Galletti sulle offerte inviate e sulle manifestazioni di interesse all'acquisto ricevute. Il Gestore della crisi, in accordo con i ricorrenti, potrà valutare di promuovere la vendita nel corso dei primi tre anni, anche con ulteriori canali di pubblicità anche a titolo oneroso. Il Gestore della Crisi (all'occorrenza con eventuale autorizzazione del Tribunale) riceverà inoltre mandato dai ricorrenti di:

1) aprire un conto corrente bancario, secondo le modalità e con le garanzie previste per le procedure concorsuali (o con modalità analoghe), sul quale i ricorrenti verseranno gli iniziali 15 mila Euro (entro 30 giorni dall'omologa del piano) e i successivi 30 mila Euro ogni anno nonché, infine, confluirà l'incasso della vendita dell'azienda;

2) verificare, prima della stipula, i contratti di mediazione da sottoscrivere con le agenzie immobiliari (tra cui Knight-Frank e Romolini-Christies), in particolare per valutare, insieme ai ricorrenti, la congruità delle provvigioni e delle eventuali spese per pubblicità;

3) gestire le trattative della vendita, affiancando i ricorrenti, nell'ipotesi in cui vi fossero contemporaneamente più soggetti interessati all'acquisto;

4) promuovere nel modo più efficace possibile la vendita dell'impresa dando evidenza al fatto che il prezzo è determinato, non solo dal valore dell'immobile (posto in precedenza all'asta per Euro 1.900.000 con offerta minima di Euro offerta minima pari a Euro 1.478.438,00), ma anche dall'azienda agricola in piena attività e in perfetto stato di manutenzione (tale distinguo sarà fondamentale per fare comprendere ai potenziali acquirenti la differenza di valore tra ciò che è stato pubblicizzato in vendita all'asta immobiliare e quanto invece viene venduto nel corso della procedura di sovraindebitamento);

5) informare e rassicurare, qualora necessario, i fornitori aziendali circa la continuità dell'attività e circa il tempestivo pagamento dei loro crediti, che verrà eseguito in via preferenziale, alle scadenze pattuite con l'imprenditore;

6) verificare l'esatto ammontare dei crediti in particolare in relazione ai creditori che non hanno ancora proceduto: a. alla precisazione del credito, b. a specificare le somme per le quali è chiesto il privilegio, c. a documentare ed a dettagliare le somme richieste per sorte interessi, mora e compenso di estinzione;

7) verificare la sana gestione aziendale vigilando sulla rendicontazione contabile e la regolarità degli adempimenti fiscali e tributari, con autorizzazione ad interpellare il commercialista della Azienda Agricola (dott. Stefano Angheben) e visionare gli estratti conto bancari dell'azienda agricola ogni trimestre. Il Compositore della crisi, in altre parole, avrà il compito attivo di garantire gli interessi dei creditori e, nel caso di mancato rispetto da parte dei ricorrenti di quanto previsto nel piano, provvederà a riferire al Tribunale e ai creditori medesimi in ossequio al disposto del comma 3 dell'art. 13 L. 3/2012 ("L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità").

Qualora l'esecuzione del piano proposto dai ricorrenti divenisse impossibile da adempiere per ragioni non imputabili ai debitori si procederà come previsto all'art. 14 comma 4 ter L. 3/2012. Qua-

lora non fosse possibile procedere ai sensi di tale ultima norma o comunque decorsi i cinque anni di durata massima del piano, senza che si sia provveduto a soddisfare i creditori nella misura prevista nel piano, si procederà con la "Conversione della procedura di composizione in liquidazione" ai sensi dell'art. 14 quater L. 3/2012, ricorrendo all'occorrenza alla nomina di un liquidatore e/o a diverse procedure competitive.

La parte ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, e la attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione della Crisi (Camera di Commercio di Livorno), nonché la integrazione della stessa a seguito della modifica apportata.

La parte debitrice ha altresì depositato la contabilità e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi.

La ricorrente non è soggetta al fallimento o al concordato preventivo quale impresa agricola ed è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della Crisi è emerso che la ricorrente presenta un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto da palesare la definitiva incapacità di adempiere per intero alle obbligazioni assunte.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, non essendo state segnalate da nessun creditore né dal gestore della Crisi.

La proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati a tutti i creditori come previsto dall'art 10 della L. 3/2012.

Il piano è fattibile, come attestato dal gestore della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012 il gestore della crisi ha ricevuto il voto contrario di creditori ammessi al voto per una percentuale in ogni caso non superiore al 40% dei creditori ammessi al voto, come sarà meglio chiarito *infra*. Invece gli altri creditori ammessi al voto non hanno votato, così che, ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte l. 3/2012, si deve ritenere che abbiano prestato il consenso alla proposta.

Pertanto la proposta di accordo ha ottenuto voti favorevoli per una percentuale comunque superiore al 60%, pur tenendo conto della varie quantificazioni dei crediti ammessi al voto, secondo quanto indicato dal Gestore della Crisi e pertanto ha raggiunto la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.

Il Gestore della Crisi ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha asserito che il proprio credito chirografario fosse pari complessivamente ad € 49.185,61 per le seguenti poste:

- un credito derivante da finanziamento al consumo Nr 4644592 del 28.2.2013 per Incorporazione Consumit della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. pari alla data del 11 Maggio 2020 ad € 19.727,48;
- un credito derivante da conto corrente nr 7895/18 presso la Filiale di FIRENZE AG. 41 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. pari alla data del 27 Aprile 2020 ad € 29.458,13.

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE ha invece contestato quanto indicato dalla parte ricorrente e dal gestore della Crisi asserendo che:

- il suo credito privilegiato ipotecario sia pari alla data del 20 Gennaio 2020, a € 1.630.365,45 oltre ulteriori interessi sempre e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996 sino al soddisfo (credito a cui debbono poi aggiungersi ulteriori € 963,80 per Fattura Manzoni del 31 Gennaio 2020 e le ulteriori spese e compensi legali della predetta procedura esecutiva immobiliare n. 8/2016 che ci si riserva di quantificare);
- il suo credito chirografario complessivo sia conseguentemente inferiore a quello indicato dal Gestore della Crisi e pari alla data del 20 Gennaio 2020, ad € 229.037,88 oltre ulteriori interessi sempre e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996 sino al soddisfo.

Tali parti ha conseguentemente chiesto che tali crediti "*vengano riconosciuti integralmente nella presente procedura ad ogni effetto della stessa*".

Occorre dunque domandarsi se in fase di omologazione dell'accordo il tribunale debba effettuare accertamenti sulla sussistenza di tali crediti.

Ritiene il Tribunale, in assenza di una disciplina *ad hoc* nella legge 3/2012 che all'art 12 comma 2 l. prevede unicamente che "*il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo*" che ci si debba domandare quale accertamento il giudice debba fare in relazione alle contestazioni e cioè quale sia il significato dell'inciso: "*risolta ogni contestazione*".

Ritiene lo scrivente che detta norma non imponga un accertamento della sussistenza del credito in ogni caso ma che detta questione debba essere risolta unicamente quando incidente sul raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 11 comma 2. Infatti deve ritenersi che, nel caso di specie, debba farsi applicazione analogica di quanto previsto dall'art 176 l.f., dal momento che l'accordo di composizione della crisi di cui al secondo paragrafo della legge 3/2012 è un istituto che presenta fortissime analogie con il concordato preventivo.

Ma se così è l'accertamento che il Tribunale deve fare sull'ammontare dei crediti è funzionale unicamente alla individuazione del diritto del creditore a partecipare al voto e della misura percentuale di rilevanza di tale credito ai fini del calcolo delle maggioranze.

Infatti, ai sensi dell'art 176 l.f., il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Il Giudice Delegato quindi deve procedere ad un accertamento soltanto sommario dell'ammontare dei crediti e tale accertamento è finalizzato soltanto al voto e al calcolo delle maggioranze per l'approvazione della proposta.

Costituisce infatti principio assolutamente consolidato quello secondo cui nella procedura di concordato preventivo manca una fase giurisdizionale di verifica dei crediti dal cui compimento possano scaturire preclusioni sulla partecipazione alla fase satisfattoria, non implicando la decisione del giudice delegato sull'ammissibilità del credito contestato alcun accertamento definitivo sull'esistenza, sull'entità e sulla natura del credito stesso e rilevando, in sede di adunanza, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (cfr. ex multis Cass 27489/2006).

Infatti tale accertamento non può assumere efficacia di giudicato in quanto il giudicato si forma unicamente sull'esistenza dell'accordo tra il debitore e la massa dei creditori nonché sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari e degradati a chirografo non estendendosi invece all'importo dei crediti vantati dai singoli creditori nei confronti del debitore per cui vi è stata la omologazione.

Quindi i creditori ammessi per importi inferiori a quelli pretesi avranno solo la possibilità di chiedere l'accertamento del loro maggior credito in un processo a cognizione ordinaria.

Ma se così è, nella procedura di accordo di composizione della crisi, in cui la valutazione della sussistenza del credito è successiva alla fase di espressione del voto, l'accertamento della sussistenza del credito deve essere fatta solo ove rilevante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.

Quindi nel caso di specie nessuna valutazione deve essere fatta circa le contestazioni di MPS e MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LA IMPRESE relative all'ammontare dei loro crediti in quanto, anche ove i crediti fossero sussistenti nella misura indicata da tali creditori e non in quella

indicata da parte ricorrente e dal Gestore della Crisi non inciderebbero comunque sul raggiungimento della maggioranza suddetta.

Infatti, come risulta dalla relazione del gestore della crisi a seguito del ricalcolo dei crediti dallo stesso eseguito, a seguito della precisazione del credito depositata da MPS Capital Service SPA, la percentuale di credito in chirografo che non si è pronunciata (e, quindi, ha approvato la proposta di accordo) è pari al 65,28 %.

Invece, tenendo conto degli importi indicati nella proposta del debitore la proposta risulta aver ricevuto, da parte dei creditori con diritto di voto, un diniego all'accordo pari al 39,49% mentre il restante 60,51% non si è pronunciato nei termini disposti dall'art. 1, comma 1, legge 3/2012 conseguentemente approvandolo e che tenendo conto degli importi indicati da [redacted] la percentuale del credito chirografario che non si è pronunciato sulla proposta e dunque lo ha approvato salirebbe al 73,01%.

Pertanto poiché, in ogni caso, la proposta, anche a tener conto dei diversi importi indicati dalle parti rappresentate [redacted], ha raggiunto la maggioranza richiesta ex art all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012 non deve essere accertato neppure incidentalmente l'effettivo ammontare dei crediti di tali parti come da loro richiesto, essendo ciò ultroneo e non potendo comunque assumere alcun valore al fini del prosieguo dalla procedura non facendo tale eventuale accertamento giudicato neppure endoprocedimentale.

E' perciò sufficiente in questa sede rilevare che l'effettivo ammontare dei crediti sia tale da non comportare un diverso esito di voto (e cioè da incidere sulla maggioranza di cui all'art. 11 comma 2 l. 3/2012), come attestato dal Gestore della crisi nella sua relazione.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto, ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, in assenza di contestazioni nel senso sopra indicato (e cioè di contestazione idonee ad incidere sulla maggioranza necessaria alla approvazione dell'accordo), omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012 e non essendo dubbia la idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012.

Soltanto nel prosieguo della procedura e, comunque, prima della fase di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili, sarà possibile verificare la corretta quantificazione dei crediti richiesti in privilegio da MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LA IMPRESE da riconoscere in fase di riparto qualora il creditore presenti dettagliata documentazione a supporto delle richieste avanzate che consenta di poter procedere alla puntuale verifica dei calcoli che stanno alla base delle singole poste contabili, come segnalato dal gestore nella sua relazione o qualora il diverso ammon-

tare del credito rispetto a quello riconosciuto dal gestore venga accertato in un giudizio a cognizione ordinaria.

Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da [redacted], anche in qualità di titolare della omonima azienda agricola familiare e di [redacted], quale collaboratrice della suddetta azienda con l'assistenza dell'O.C.C. dott. Andrea Galletti come integrato in data 21.2.2020 e 2.3.2020.

DISPONE

che la proposta ai creditori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione sovraindebitamenti, indicando nel titolo il nome del debitore), nonché svolgendo il proponente attività d'impresa agricola, nel registro delle imprese e a cura della parte ricorrente sul sito www.procedure.it.

Si comunichi.

Livorno, 10 novembre 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli